



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Generale

Modifica art. 8 e art.11 Regolamento per la ripartizione della quota dell'80% del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.ms.ii.

IL RETTORE

VISTA la legge n. 240/10 s.m.i. recante norme in materia di organizzazione delle Università;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con decreto rettorale rep. N.292/2018 del 04 maggio 2018 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 113 recante la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche;

VISTO il D.R. n.457 del 22/6/2018 con cui è stato emanato il Regolamento per la ripartizione della quota dell'80% del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, così come modificato con D.R. n.167 del 06.02.2019 (limitatamente all'art.8);

RAVVISATA la necessità di procedere con un'ulteriore modifica dell'art. 8 e dell'art.11 del regolamento in esame;

VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 e 28 marzo 2019, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle modifiche sopra indicate;

DECRETA

Articolo 1 – E' emanato il Regolamento per la ripartizione della quota dell'80% del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.ms.ii. modificato così come riportato nel testo in allegato. Il presente Regolamento è pubblicato nella pagina web di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto
Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

DIREZIONE GENERALE

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'80% DEL FONDO
DI CUI ALL'ART 113, comma 2 del D.LGS. N. 50 del 18/04/2016.**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 113, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione dell'80% del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice.

Art. 2 – Funzioni tecniche incentivate

1. In applicazione dell'art. 113, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, sono incentivate le attività relative alle seguenti funzioni tecniche:
- a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività di RUP;
 - e) attività di direzione dei lavori (lavori) o di direzione dell'esecuzione (servizi e forniture);
 - f) attività di collaudo tecnico amministrativo e statico (lavori) o di verifica di conformità (servizi e forniture).

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Soggetto beneficiario della ripartizione dell'80% delle somme accantonate del fondo è il personale dipendente dell'Università degli Studi di Cagliari che abbia svolto le attività relative alle funzioni tecniche di cui all'art. 2 nelle procedure di lavori, servizi e forniture per le quali sia stata disposta la destinazione di risorse di cui all'art. 113, comma 2, e relativi collaboratori.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. Il personale dipendente può essere soggetto beneficiario della ripartizione del fondo e legittimato alla corresponsione degli incentivi solo se, precedentemente allo svolgimento delle attività,

il dirigente competente ad adottare la determina a contrarre, abbia formalizzato, con determinazione, o altro atto equivalente, gli incarichi delle funzioni tecniche e i nominativi dei collaboratori dei singoli incaricati.

2. Nel conferire gli incarichi il dirigente terrà conto della complessità del lavoro, servizio, o fornitura, delle singole professionalità ed esperienze del personale, delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni professionali da dovere svolgere e curerà il più ampio coinvolgimento del personale nell'affidamento degli incarichi.

3. Lo stesso dirigente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento stabilisce la quota del fondo da assegnare alle attività svolte sino al momento della revoca o della modifica.

4. Ove l'incarico sia svolto dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 4, secondo le percentuali riportate nell'*Allegato 1 Modalità di ripartizione degli incentivi per lavori e opere - forniture e servizi*. La ripartizione tiene conto delle responsabilità effettivamente assunte, anche se non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta.

2. Nel caso in cui lo stesso incarico sia affidato a più soggetti, l'incentivo dovrà essere suddiviso in parti uguali, se non altrimenti specificato al momento dell'attribuzione dell'incarico, o ripartito in funzione della quota di partecipazione/di responsabilità, purché determinata nel provvedimento di riparto.

3. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 6 - Penalità per errori, omissioni, ritardi e maggiorazione dei costi

1. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei costi connessi al singolo lavoro, servizio, fornitura, l'incentivo da ripartire sarà così ridotto:

- a) del 10%, nel caso in cui i ritardi e i maggiori oneri siano inferiori di 1/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
- b) del 20% nel caso in cui i ritardi e i maggiori oneri siano maggiori di 1/5 e comunque inferiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;
- c) del 30% nel caso in cui i ritardi e i maggiori oneri superiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti.

2. Non costituiscono motivo di riduzione dell'incentivo gli incrementi di costo, le sospensioni, le proroghe o altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 106 del Codice, nonché le sospensioni e le proroghe dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Codice, gli eventi estranei alla volontà dell'Università o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato, nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico e come tali soggetti all'applicazione delle relative penali contrattuali.

Art. 7 – Relazione annuale

1. Ai fini del pagamento dell'incentivo e di rendiconto dello stato di attuazione del presente regolamento, entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun dirigente competente, o altro dipendente autorizzato ad emanare disposizioni a contrarre, invia al Direttore Generale una relazione strutturata secondo i seguenti punti:

- a) opera o lavoro, servizio e fornitura affidati nell'anno precedente e relativi accantonamenti con attestazione del rispetto/mancato rispetto dei tempi e dei costi previsti con eventuali vizi riscontrati nei lavori o opere, servizi e forniture progettati o di eventuali contestazioni o controversie sorte per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato;
- b) personale dipendente coinvolto e specifiche attività svolte;
- c) incentivo di spettanza.

Art. 8 – Liquidazione dell'incentivo

1. Per l'avvio della procedura di ripartizione, le risorse di cui ai commi precedenti dovranno annualmente essere individuate, contestualmente a quelle per il 20% di cui al comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, con provvedimento da adottarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte del dirigente competente in base all'articolo 4 del presente regolamento.

2. L'individuazione dovrà essere effettuata con provvedimento del Dirigente competente e rappresentata contabilmente sulla base di apposite direttive adottate in ossequio ai principi contabili vigenti per le Università.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 dovrà essere inviato dal Dirigente/responsabile di struttura competente alla Direzione Finanziaria per le conseguenti registrazioni contabili.

4. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale, previa verifica da parte della Direzione Finanziaria per la parte contabile e delle strutture competenti per le parti relative alle attività e attestazione dei contenuti della relazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento a lui presentata dal dirigente/responsabili di struttura competente o altro dipendente autorizzato, sulla base di provvedimento predisposto dalla Direzione del Personale contenente tutte le indicazioni di natura retributiva necessarie al pagamento dell'incentivo stesso.

5. Gli incentivi al personale potranno essere liquidati (nella misura massima accantonata nella specifica voce di stato patrimoniale al 31/12 dell'anno precedente) solo dopo la certificazione del "Fondo risorse decentrate" e del "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" da parte del Collegio dei revisori dei Conti e comunque non prima dell'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente, salva la presenza di motivi oggettivi che ne ritardino o impediscano l'erogazione e comunque nel rispetto dei tempi tecnici necessari.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Il provvedimento del Direttore Generale di cui al precedente punto 4 del presente articolo, unitamente alle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche, dovranno essere presentate al competente ufficio per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Art. 9 - Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione informerà le organizzazioni sindacali sull'erogazione degli emolumenti secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento.

2. L'Amministrazione provvede all'inserimento nel proprio sito, sezione "Amministrazione Trasparente", di tutte le informazioni previste dalla normativa in vigore, nonché di quelle ulteriori che sono giudicate necessarie.

Art. 10 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che recepisce la contrattazione sindacale, è approvato dal Senato Accademico acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore alla data della sua emanazione.

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure attivate a partire dal 22/06/2018 per le quali vige il Codice di cui al D. Lgs n° 50 del 18/4/2016.

2. Per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 93, commi 7 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, si applicano le previsioni di legge e regolamentari all'epoca vigenti, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.

3. Per le procedure attivate dal 19/4/2016 e fino al 21/06/2018 sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

4. I termini di cui all'art. 7, comma 1 e all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, per l'anno 2019 sono posticipati al quindicesimo giorno successivo alla data del decreto di emanazione della modifica del presente Regolamento.

5. Qualora intervengano modifiche normative che incidano sulle disposizioni del presente Regolamento si provvederà al relativo adeguamento.

Art. 12 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 nonché alle altre disposizioni normative vigenti.